

N. R.G. 8858/2021

**TRIBUNALE DI BOLOGNA****SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCURSUALI****DECRETO**

Il Giudice,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza odierna;

letto il ricorso promosso da DOMENICO COVIELLO ai sensi della legge 3/2012 e successive modifiche (procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento);

rilevato che il ricorrente ha proposto un piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7 della legge 3/2012;

letta la relazione particolareggiata depositata dai professionisti delegati dall'Organismo di Composizione della Crisi, avv. Davide Di Giovine, Rossella Villano e Melissa Calvanelli conforme alle previsioni dell'art. 9, comma 3bis, l. 3/2012, così come modificato dalla legge 176/2020 citata;

tenuto conto delle integrazioni al piano ed alla relazione depositate a seguito di richiesta del Tribunale;

dato atto al piano sono stati allegati tutti i documenti elencati all'art. 9, l. 3/2012 e ss. modifiche (anche tenendo conto delle modifiche apportate dalla legge 176/2020 sopra citata), e precisamente: l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore, la relazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del debitore, corredato dal certificato dello stato di famiglia;

considerato che il piano è stato depositato da soggetto consumatore non assoggettato, né assoggettabile, alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942 (L. Fall.);

ritenuto che ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. a), legge 3/2012 e ss. modifiche;



rilevato che il decreto di fissazione udienza è stato comunicato a tutti i creditori e che nessuno ha presentato osservazioni;

tenuto conto che, conformemente alle previsioni dell'art. 8, comma 1bis, l. 3/2012 e ss. modifiche, le proposte del ricorrente prevedono la falcidia e la ristrutturazione anche dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e del trattamento di fine rapporto;

ritenuto che debba escludersi che il consumatore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, tenuto conto che le obbligazioni sono state assunte a seguito di condizione di salute del ricorrente e della compagna dopo un sinistro stradale;

rilevato in ogni caso che il ricorrente non ha certamente determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode come indicato ora dall'art. 2bis, lett. d-ter, introdotto dalla legge 176/2020 nelle more del presente procedimento;

ritenuto quindi che ricorrano le condizioni di legge per l'omologa del piano del consumatore ex art. 12bis, comma III, l. 3/2012 e ss. modifiche;

rilevato che dalla data del presente provvedimento non potranno essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi causa o titolo anteriore ex art. 12ter l. 3/2012;

ritenuto pertanto che la procedura esecutiva rg. n. 2362/2020, già sospesa con il provvedimento del 23.12.2020, non potrà proseguire e che le somme accantonate dal datore di lavoro a seguito del pignoramento dovranno essere poste a disposizione della procedura, come chiesto dallo stesso ricorrente;

considerato che i professionisti incaricati alla gestione della crisi dovranno risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 l. 3/2012;

ritenuto che sia necessario disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito del Tribunale ex art. 12bis, III comma, l. 3/2012 e ss. modifiche, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy;

visti gli artt. 7 e ss. della legge 3/2012 così come successivamente modificata;

P.Q.M.

1. omologa il piano del consumatore predisposto da DOMENICO COVIELLO;



2. dispone lo scioglimento della cessione del quinto dello stipendio a favore di Pitagora S.p.A., con cristallizzazione del debito residuo alla data di deposito del presente provvedimento;
3. dà atto dell'improseguibilità del procedimento esecutivo rg. n. 2362/2020;
4. dispone che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano e nelle successive integrazioni;
5. attribuisce ai professionisti incaricati come O.C.C. gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 l. 3/2012;
6. dispone che del presente decreto sia data pubblicità sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti.

Bologna, 24/02/2022

Il Giudice

Antonella Rimondini

